

N. R.G. 1/ [REDACTED] piano del consumatore



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA

Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

(art. 12-bis L. 3/2012)

Il Giudice delegato

Visto il piano del consumatore presentato, ai sensi della L. 3/2012, da [REDACTED]

Richiamato ogni precedente provvedimento;

Rilevato che la procedura, come evidenziato nei precedenti provvedimenti, è sostanzialmente di ordine familiare (art. 7-bis) risultando il sovraindebitamento imputabile anche al coniuge separato;

ritenuto che il rifiuto di detto coniuge di partecipare alla presente procedura implichi, per la natura comune delle obbligazioni per cui è causa, l'assoggettamento a responsabilità patrimoniale della ricorrente non oltre il limite del 50% complessivo, restando il residuo a carico dell'ex coniuge [REDACTED]

che, il piano prevedendo il pagamento dei creditori nella misura del 28%, per il residuo 22% la ricorrente sarà definitivamente esdebitata;

che il piano prevede il pagamento di Euro 300 mensili per anni sei dall'omologa;

Preso atto che non sono pervenute osservazioni o contestazioni;

rilevato che non risultano pertanto circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi, sicché il piano deve essere omologato, con tutti gli effetti previsti dall'art. 12 ter leg. n.3/2012;

PQM

omologa il piano del consumatore proposto da [REDACTED] come esposto nel piano e nella relazione del professionista designato come O.C.C. con le precisazioni di cui in parte motiva;

rammenta, ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari, né possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicati sul sito del Tribunale di Piacenza a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C..

Così deciso in Piacenza, il [REDACTED]

Il Giudice

([REDACTED])